

N. R.G. 2020/15053



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **15053/2020** promossa da:

**ALDERA MONTE S.R.L. (...)**

contro

**HERA COMM S.P.A. (...)**

**ORDINANZA**

Il giudice, esaminato il fascicolo informatico;

lette le note depositate dai difensori in vista dell'odierna udienza a trattazione scritta;

ritenuto che:

- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
- l'opponente ha citato l'opposta per la prima udienza 22 aprile 2021;
- l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato via PEC il 24 novembre 2020;

- con ordinanza 21 marzo 2021, emessa quando ancora la convenuta non si era costituita, il giudice ha disposto che la prima udienza si svolgesse a trattazione scritta (art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020), assegnando termini sfalsati per il deposito di nota scritta (sino al 15 aprile, per l'opponente; sino al 20 aprile 2021 per la convenuta <<se già costituita>>) e chiarendo che la nota scritta <<non sostituisce la comparsa di risposta di parte convenuta, da depositarsi entro il termine a ritroso di venti giorni prima dell'udienza>>, e ciò con implicito richiamo alle disposizioni codicistiche in tema di tempestiva costituzione del convenuto;

- la predetta ordinanza 21 marzo 2021 ha ritenuto possibile disporre la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito telematico delle note scritte (ex art. 241, comma 4, cit.) prima ancora che la convenuta si fosse costituita: <<a tale soluzione non osta il fatto che, allo stato, parte convenuta non sia ancora costituita (v., fra le altre, Trib. Bologna. ord. 6 maggio 2020,

[https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o1093\\_20iiBO&](https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o1093_20iiBO&); Trib. Bologna, ord. 17 novembre 2020, proc. n. 10771/2020; con riguardo all'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza ex art. 221, comma 7, d.l. cit. e per l'ipotesi di procedimento instaurato con ricorso, cfr. Trib. Bologna, decr. 16 novembre 2020, [https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o12790\\_20iiBO&](https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o12790_20iiBO&)): il dato normativo non pone una limitazione in proposito, mentre l'eventuale comparizione personale della parte non assistita dal difensore, avuto riguardo al principio dell'onere del patrocinio (art. 82, comma 3, c.p.c.) e all'oggetto della presente causa (diritti patrimoniali), appare di per sé non significativa e comunque al più rispondente ad un interesse cedevole rispetto alle esigenze di contenimento della pandemia; per altro verso, ove fosse utile per il processo l'audizione personale delle parti, i difensori potranno farne apposita e motivata segnalazione al giudice (cfr. i commi 4 e 6 dell'art. 221, cit.); eventuali



*inconvenienti pratici in ipotesi di tardiva costituzione di parte convenuta potranno essere agevolmente risolti>>*;

- in effetti, occorre ora ovviare all'inconveniente causato dalla tardiva costituzione dell'opposta, avvenuta solo il 15 aprile 2021, e cioè in data coincidente con quella fissata come termine per il deposito di nota scritta dell'opponente: l'opponente ha depositato la nota scritta il 15 aprile 2021, l'opposta ha depositato la comparsa di costituzione e risposta il 15 aprile 2021 e nonché la nota scritta il 16 aprile 2021;

- ciò significa che al momento del deposito della sua nota scritta (15 aprile 2021), l'opponente non poteva conoscere il contenuto della comparsa di risposta (nella quale, fra l'altro, è stata chiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo così come, sia pur in via subordinata, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo indicato dall'opposta – in replica all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, quanto meno in relazione ai consumi di gas naturale successivi al conferimento del ramo d'azienda 17 dicembre 2018, sollevata dall'opponente, che ha veste sostanziale di parte convenuta – quale litisconsorte necessario: in realtà, non ricorre in senso proprio l'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché la questione relativa alla titolarità – attiva o passiva – del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della causa, come rilevato fra le altre da Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951, e dunque sin d'ora la convenuta, che ha veste sostanziale di attrice, è chiamata a meglio chiarire le proprie richieste; le due istanze sono state ribadite dall'opposta con la nota scritta depositata il 16 aprile 2021) e dunque l'opponente non poteva replicare agli argomenti svolti dalla controparte;

- pertanto, a tutela del contraddittorio, occorre fissare nuova udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.) per consentire all'opponente di replicare alle difese dell'opposta;

- per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 1 aprile 2021, n. 44, le disposizioni di cui all'art. 221, commi 3 e ss., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77) sono ora applicabili sino (allo stato) al 31 luglio 2021;

- considerata la perdurante gravità della situazione conseguente alla pandemia da Covid-19, è opportuno che anche la nuova udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.) si svolga secondo la modalità della trattazione scritta, con assegnazione alle parti di termini sfalsati;

- come già osservato nell'ordinanza 21 marzo 2021, il verbale dell'udienza a trattazione scritta, dunque senza comparizione fisica dei difensori, la cui data è nota, non sarà oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T. (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf>; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf>);

**p.q.m.**

- **fissa** sempre per trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la nuova **udienza giovedì 3 giugno 2021 ore 10,27**: tale udienza, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà **secondo la modalità della trattazione scritta** (art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020) e dunque **senza comparizione fisica dei difensori o delle parti**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso; con estremamente sintetica **nota scritta**, da depositarsi entro il **21 maggio 2021** quanto a parte attrice ed entro il **27 maggio 2021** quanto a parte convenuta, i difensori svolgeranno esclusivamente **brevi deduzioni sull'oggetto della causa e sulle questioni preliminari (nonché sulla provvisoria esecuzione e sulla richiesta della convenuta nei riguardi di una società terza, conferitaria di ramo d'azienda)** e proporranno **le conclusioni e le istanze ai fini del prosieguo del processo**, oppure, in caso di sopravvenuto



accordo tra le parti, formuleranno le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione;

- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito delle note scritte e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 29 aprile 2021

Il giudice  
Antonio Costanzo

